Albo online Scuola.VOLI

Ambito di applicazione e definizione:

**L. n. 69 del 18-6-2009 -** Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O

**Art. 32.**  *(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)*

1.**A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati** **[(13)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000645606ART52&FT_CID=64374&OPERA=01" \l "13)**

2.  Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3.  Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4.  Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5**.  A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale**, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. [(12)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000645606ART52&FT_CID=64374&OPERA=01" \l "12)

6.  Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’ [*articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000153907ART27), e successive modificazioni, con [*decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169304ART0), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7.  È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al [*decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145825ART0), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al [*decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART0).

[(12)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000645606ART52&FT_CID=64374&OPERA=01" \l "12up) Comma così modificato dall'[*art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654071ART14), convertito, con modificazioni, dalla [*L. 26 febbraio 2010, n. 25*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000656706ART0).

[(13)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000645606ART52&FT_CID=64374&OPERA=01" \l "13up) Per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas vedi la [*Del. 8 gennaio 2010*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660771+o+01LX0000660772), n. GOP 2/10.

*Definizione di amministrazione pubblica: o*gni amministrazione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ovvero**:**

**<<**Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, **ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative**, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. *(comma così modificato dall'articolo 1 della legge n. 145 del 2002)* **>>**

Normativa di riferimento:

**TUDA (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;** [**http://www.giurdanella.it/8741**](http://www.giurdanella.it/8741) **o** [**http://www.altalex.com/index.php?idnot=1908**](http://www.altalex.com/index.php?idnot=1908)

**Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione**

Art. 15, comma 5 Assemblee dei genitori,art. 272 Conferimento delle supplenze, , art.328 Sanzioni disciplinari , comma 6,art.330 bis Comunicazioni relative agli studenti (esito esami etc),art.524 Ricorsi

Art. 43 - Pubblicità degli atti:

“1. **Gli atti del consiglio di circolo o di istituto** sono pubblicati in apposito **albo** della scuola.
2**. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico** distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.”

**Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"**
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997

**Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione** (a norma dell’articolo 7, comma 6, del D.Lvo 30.3.2001, n. 165)e **per la creazione di un albo di esperti finalizzato al conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa (a norma dell’art. 40 del D.I. 1. 2. 2001, n. 44)** richiama la legge n. 244/2007(pagina 65 di 70 del Regolamento d’istituto dentro documentazione)

**Legge n. 244/2007 art. 3, comma 18 :**

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

**Codice della privacy**: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;

**Linee guida in materia di trattamento di dati personali** per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali approvato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (19 aprile 2007)

**Codice dell’amministrazione digitale**: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni;

1. *Per contratti supplenze* :

**D.M. 56 del 28.05.2009** Graduatorie di circolo e d’istituto **–** art. 9 Pubblicazione graduatorie reclami e ricorsi<http://www.cislscuola.it/files/CS_GuidaLetturaSuGradIst_9giu_09.pdf>

<http://www.arezzoistruzione.it/graduatorie/grad_istituto_0911/dm56_09.pdf>

**D.M. 42 del 8.04.2009** - integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 Art.12

**D.M. 59 del 26.06.2008** Graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali. Art. 4

**D.M. 53 del 21.06.2007** graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo per il biennio 2007/08 e 2008/09- art. Art. 9 Pubblicazione graduatorie - Reclami – Ricorsi .Richiama il D.M n 131 del 2007 -

link: <http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm053_07.htm>

**D.M. 131 del 13.6.2007 (G.U. n. 194 del 22/8/2007)**. Graduatorie d’Istituto. Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo. Che aggiorna il D.M. 201 del 25 maggio 2000 - art. 5 , comma 9 (Graduatorie di circolo e di istituto) e art. 3, comma 1 (Conferimento delle supplenze a livello provinciale) - link: [*http://www.sindacatosab.it/upload/fileDati/dm\_131\_20070613.pdf*](http://www.sindacatosab.it/upload/fileDati/dm_131_20070613.pdf)

**Nota del 31.07.2007** Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed Ata **–** Pubblicizzazione delle operazioni **-**  link: <http://www.unicobas.it/nm15551_07.htm> da vedere anche la nota tecnica allegata.

**Nota del 21 luglio 2006 n. 1004 Anno scolastico 2006/2007 –** Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.(vedi allegato “supplenze06-07\_nota1004.pdf”)

* **D.M. 64 del 28.7.2004** Graduatorie di circolo e di istituto- Art. 8 Pubblicazione graduatorie - Reclami – Ricorsiche richiama il D.M.201 <http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm064_04.htm>

**D.M. 201** **del** **25.05**.**2000**,– Regolamento recante norme sulla modalità di conferimenti delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 - art. 5 Graduatorie di circolo e di istituto - comma 13 – vedi allegato in cartella. Viene richiamato anche il D.P.R. n. 249 (pag.18)

**D.P.R. 249 del 24.06.1998 -** Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1998, n. 175) art.4 **.** Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: *- Ministero della pubblica istruzione****:*** [***Circ. 2 settembre 1998, n. 371***](http://bd15.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=15LX0000229657)**;** [***Circ. 1 settembre 2000, n. 207***](http://bd15.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=15LX0000235013)

**D.P.R 235 del 21.11.2007,** (in GU 18 dicembre 2007, n. 293)Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

**Legge 3 maggio 1999, n. 124**, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’articolo 4 (Supplenze); <http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddl932.html>

1. *Per delibere Consiglio Istituto, ed elezioni*

**Circolare Ministeriale 27 agosto 2009, n. 77** che richiama OM 215 del 91 e la OM 277 del 98

 **D.P.R. 416 del 1974** Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; integrato da[**Legge 14 gennaio 1975, n. 1**](http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l001_75.html), **Legge 11 ottobre 1977, n. 748, Legge 14 agosto 1982, n. 582 ora in** [**Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297**](http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html)

Art. 27.- Pubblicità degli atti , art. 45 Assemblee dei genitori

 link: http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr416\_74.html

[**Ordinanza Ministeriale 215 - 15 luglio 1991**](http://www.portovenerescuole.it/ICP/Cons_Istit/Normativa/OM215_91%20.htm)    **Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto** - Art. 27 - Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori - Art. 28 - Ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi, Art. 33 - Esposizione delle liste, Art. 34 - Verifica della regolarità delle liste, Art. 45 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti, Art. 46 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni etc.

Link: <http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om215_91.html>

[**Ordinanza n. 277 del 17 giugno 1998**](http://www.portovenerescuole.it/ICP/Cons_Istit/Normativa/OM%20277-98.htm) Modifica l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15.7.1991(istituti comprensivi) al fine di armonizzarla con le disposizioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 2.3.1998, n. 157

**D.P.R. 157 del 02.03.1998** **Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 20, della L. 28.12.95, n. 549 concernente aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore**

**dall’art. 13 della legge 11.10.1977 n. 748 e T.U. 19.04.1994 art. 43, deve avvenire mediante affissione in apposito "albo degli organi collegiali**

1. *Per trasparenza*

**Legge 241 del 90** Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi **(**Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192)

 art. 26 obblighi di pubblicazione e art.29 Ambito di applicazione

 **Art. 26.** *Obbligo di pubblicazione* *[(124)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000110183ART29&NONAV=1&NOTXT=1&" \l "124).*

 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla [*legge 11 dicembre 1984, n. 839*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114023), e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

 2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

 3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

 [(124)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000110183ART29&NONAV=1&NOTXT=1&" \l "124up)  Rubrica aggiunta dall'*art.* [*21*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165849ART21)*,* [*L. 11 febbraio 2005, n. 15*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165849).

 [**D.P.R. 184 del 12.04.2006**. Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi](http://www.uilpa.it/attachments/307_002_184_12_apr_2006_regolamento_accesso_ai_documenti_amministrativi_aggiornato_al_23_giu_2009.pdf).

**DL 150 del 27.10.2009** Attuazione della Legge 4/3/2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

1. *Per attività sindacali*

**CCNL Scuola 2002/2005** art. 8 Assemblee **, a**rt. 109 - RIFORMULAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI, Art. 130 – Tentativo obbligatorio di conciliazione (vedi pag.185, pag.230 comma 7, **I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche etc... IMPORTANTE!!,** pag. 438 art.16 <http://www.cgilconoscenza.it/area_riservata_rsu_delegati/ipertesto_ccnl/materiali/ipertesto_ccnl_2002-05_scuola/indice_ccnl_scuola_0205.htm>

**DPR 275 del 8 marzo 1999 – art 14 comma 7!!**

**CCNI/2009 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007** Art. 113 - RIFORMULAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI:

4. Le graduatorie permanenti, sono aggiornate entro il mese di febbraio, per consentire un regolare avvio dell’anno scolastico, con le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti. Esse sono inoltre affisse all’albo del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV – e rimangono esposte per i successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV, che, esaminanti i reclami, può rettificare anche d’ufficio, le graduatorie.

Delle decisioni assunte, e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate, è data comunicazione agli interessati ed ai **controinteressati mediante affissione all’albo dell’Ufficio anzidetto**.

5. Dopo l’accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per l’inclusione nelle graduatorie permanenti, il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale approva le graduatorie, che sono pubblicate all’albo del MAE, DGPCC, Uff. IV, mediante affissione. Avverso i risultati di tale procedimento è ammesso reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di affissione. La decisione dell’Ufficio va assunta entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.

**D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 art.14 comma 7** Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi **dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**O.M. del 4 luglio n. 446 del 97** Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola art. 5 comma 4

1. *Per Bandi*

Legge 340/2000 **Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999" (**pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 2000) - art.24 *Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni*) – link: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00340l.htm>

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487** Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. (vedi allegato)

**Schema di decreto del presidente della repubblica concernente regolamento recante norme per la pubblicazione di bandi e avvisi di gara su siti informatici**

(approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2003) vedi cartella normativa, DPR bandi.pdf

1. *Per sicurezza*

**DL. N.81 DEL 9/4/2008 (**es.piano dei rischi, piano di evacuazione, responsabili della sicurezza)

1. *Per i contratti d’appalto*

 **D.I. N.44 del 1/2/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"** art.2 Anno finanziario e programma annuale –comma 9 – art. 18 Conto consuntivo , comma 9 - art 35, comma 1 Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale - art.39 Concessione di beni a titolo gratuito, art.52 Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili,

Tipologie documenti:

1. Graduatorie del personale docente ed Ata
2. Elezioni organi collegiali
3. Bandi
4. Avvisi sindacali (es.indizione dello sciopero, i sindacati ci trasmettono avvisi vari da pubblicare all'albo relativi alle loro attività, relativi alla convocazione di assemblee col personale)
5. Convocazioni organi collegiali (Consiglio d’Istituto, assemblee genitori)
6. Delibere del Consiglio d’Istituto
7. Verbali del Consiglio d’Istituto
8. Contratti d’appalto (D.I. N.44 del 1/2/2001),sono per i servizi, es fotocopiatrici, assistenza informatica
9. Contratti personale docente ed Ata (per nomine supplenze in sostituzione)
10. Regolamenti
11. Avviso di procedura di selezione comparativa”  : è  il **Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione (a norma dell’articolo 7, comma 6, del D.Lvo 30.3.2001, n. 165 – art 35)** per la creazione di un albo di esperti finalizzato al conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa (a norma dell’art. 40 del D.I. 1. 2. 2001, n. 44).

*Trovi la dicitura all’art. 4, comma 2, 10 (pag 66-67 di 70 del Regolamento d’istituto dentro documentazione).* Si parla anche di pubblicazione all’albo della graduatoria… <http://www.unipg.it/contenuti/altriconcorsi/avvisodiproceduraB.pdf>)

1. Piano organizzativo annuale (che è parte integrante del POF) (pag 18 di 70, art. 1 lettera b *del Regolamento d’istituto dentro documentazione*) sono distinti per il personale docente ed Ata:

 1) CCNL 2006/2009  CAPO IV – DOCENTI

2)   CCNL 2006/2009 CAPO V - PERSONALE ATA  e successive modificazioni "sequenza contrattuale per il personale ATA ccnl 29/11/2007 " e sequenza contrattuale pers, ata del 28/05/2008"

1. Altri avvisi
2. **Contratti integrativi d’Istituto** (NI) è il contratto tra il dirigente scolastico e i 3 RSU (rappresentanti dei lavoratori) per definire la ripartizione dei soldi che danno alla scuola, definire orario etc)
3. **Determine**
4. **Contratti esperti esterni (quando nomino un docenti per far qualcosa, es corso, presentazione etc)**

**Poi ci sarebbero che però non vanno all’albo, ma nella sezione “Trasparenza valutazione e merito ”:**

1. **Sistema gestione qualità (se la scuola ha la certificazione di qualità)**
2. **Sicurezza (organigramma con i resp. dei vari settori, piano dei rischi, procedura di evacuazione**
3. **Codice disciplinare (il liceo lo mette dentro i regolamenti…)**

 Documentazione: vedi cartella documentazione